

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 ottobre 2018, n. 189

Approvazione della disciplina recante "Formazione e aggiornamento dell'elenco regionale delle organizzazioni del terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con i Garanti regionali".
Approvazione disciplina recante "Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti regionali ad enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership".

L'anno 2018, addì 25 del mese di ottobre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio : Mario Cosimo LOIZZO
 Vice Presidente del Consiglio : Giuseppe LONGO
 " " " : Giacomo Diego GATTA
 Consigliere Segretario : Giuseppe TURCO
 " " " : Luigi MORGANTE

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:

Le figure delle Autorità di garanzia, che operano a supporto e a protezione dei diritti delle persone in posizione di particolare svantaggio (minori, disabili, detenuti), sono strumento di attuazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2, Cost.) e trovano copertura statutaria all'art. 50 dello Statuto della Regione Puglia.

I Garanti operano in posizione di terzietà secondo le finalità stabilite dalle rispettive leggi istitutive, con compiti di vigilanza sul rispetto dei diritti dei soggetti deboli nonché di promozione di iniziative volte a rendere gli stessi effettivi e di realizzazione di interventi orientati a garantire i diritti nei rispettivi ambiti di azione.

Per lo svolgimento delle predette funzioni, conformemente al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., le Autorità di garanzia si possono giovare del valore generato dall'azione del Terzo Settore, quale sistema formato da soggetti senza finalità di lucro, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali e dalle imprese tradizionali, che costituisce uno specifico settore di intervento nell'ambito dei servizi socio-culturali, oggi disciplinato dal D.Lgs. 117/07 recante Codice del terzo settore".

La Pubblica Amministrazione in generale, e nel caso specifico le Autorità Garanti, possono dunque integrare le proprie azioni di sviluppo e sostegno ai bisogni della comunità di riferimento, contribuendo a iniziative provenienti da soggetti del Terzo Settore e dal mondo della società civile, che si pongano in sintonia con le finalità istituzionali sopra richiamate, e attivando partnership per specifiche attività di interesse generale.

Con riferimento a questo ultimo punto, l'Ufficio del Garante, in linea con quanto finora svolto e nel rispetto del principio di massima trasparenza, intende adottare una specifica disciplina per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle organizzazioni del terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con i Garanti regionali.

L'elenco verrà aggiornato con cadenza annuale e costituirà un aggregato di soggetti, operanti nel campo del volontariato, a cui poter riconoscere eventualmente delle sovvenzioni per i progetti promossi dallo stesso Garante e selezionati con procedura pubblica.

Sul punto va ricordato che, nello svolgimento delle attività di supporto economico a iniziative non direttamente gestite dalla Pubblica Amministrazione, le Autorità garanti, e per esse le strutture amministrative, sono tenute all'applicazione dei principi e delle regole fissate dalla normativa eurounitaria, nazionale e regionale vigente in tema di erogazione di contributi.

Il presente provvedimento intende definire i criteri per l'erogazione di contributi ai soggetti del terzo e quarto settore nonché le modalità per l'individuazione degli enti beneficiari di contributi con cui avviare progetti in partnership. Con riferimento a tale oggetto, e quindi escluse eventuali fattispecie in cui i Garanti procederanno con l'affidamento di servizi ai medesimi enti no-profit ai sensi del D.Lgs. 50/16 recante "Codice dei contratti pubblici", si ritiene utile ricordare quanto segue.

Per quanto concerne più strettamente la normativa nazionale in tema di contributi, il riferimento principale è rappresentato dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sui provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che così dispone "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e rattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."

L'iter procedimentale dell'attività in parola è poi completato dalla previsione di cui all'art. 26 D. Lgs. 33/2013 (decreto "trasparenza"), a norma del quale la pubblicazione dei provvedimenti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari comunque denominati è condizione legale di efficacia degli stessi, che in mancanza non potranno dirsi dunque perfezionati.

A livello di normativa regionale, il riferimento va individuato nella legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 e succ. mod. ed int., recante "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni", che all'art. 8 attribuisce all'Ufficio di Presidenza il compito di adottare la disciplina contenente i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi.

Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7/02/2004;

VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;

VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

VISTA la L.R. n. 19/2006;

VISTA la L.R. n. 22/2015;

VISTA la L.R. n. 7 /2018;

VISTO il D. Lgs. 117 /17;

VISTA la L.R. n. 34/80;

VISTA la L. n. 241/90;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013

VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.5.2016;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il testo allegato al presente provvedimento sub A e di esso parte integrante e sostanziale recante *“Formazione e aggiornamento dell’elenco regionale delle organizzazioni del terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con i Garanti regionali”*.
- di approvare il testo allegato al presente provvedimento sub B e di esso parte integrante e sostanziale recante *“Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti regionali ad enti no-profit”*;
- di demandare alla Sezione Garanti l’attuazione del presente provvedimento e l’adozione degli atti conseguenti;
- di pubblicare il presente provvedimento comprensivo di allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale del Consiglio alla sezione *“Amministrazione Trasparente”* alla voce *“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità”*, sul sito web del Consiglio regionale, sul sito web della Giunta regionale relativo alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.

Il Segretario generale del Consiglio
Avv. Domenico Gattulli

Il Presidente
Cosimo Mario Loizzo

Allegato A**Disciplina per la tenuta dell'Elenco regionale delle organizzazioni del terzo e del quarto settore per la formalizzazione di partnership con i Garanti regionali**

Preambolo

Art. 1 Finalità

Art. 2 Tenuta ed articolazione dell'elenco

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Art. 4 Procedimento di iscrizione

Art. 5 Diniego di iscrizione

Art. 6 Cancellazione dall'elenco

Art. 7 Revisione ed aggiornamento dell'Elenco

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Preambolo

In considerazione dell'alto valore sociale e civile che assumono le attività di volontariato prestate dai soggetti appartenenti al terzo e quarto settore e dell'apporto imprescindibile, sempre a titolo volontario, che gli stessi hanno da sempre fornito alle attività dei Garanti Regionali - consentendo una maggiore efficacia nello svolgimento dei relativi compiti istituzionali - si procede alla istituzione di un elenco che valorizzi adeguatamente la collaborazione per la promozione e realizzazione di progetti di comune interesse (quale efficace modello di sussidiarietà orizzontale).

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta dell'Elenco regionale delle organizzazioni del terzo e del quarto settore, per la formalizzazione di partnership con gli Uffici dei Garanti regionali, di seguito denominato Elenco, nonché i procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso.

2. Nell'elenco sono iscritte organizzazioni di volontariato e associazioni che operano in ambito sociale, culturale e civile, con le quali i Garanti potranno realizzare in partnership, iniziative coerenti con la propria attività istituzionale: a) a tutela dei diritti dei minori - con particolare riferimento al diritto alla salute, al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile, ai fenomeni migratori, dell'evasione del diritto-dovere all'istruzione e contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta; b) a tutela dei diritti delle persone private della libertà personale - con particolare riferimento al diritto alla salute, al diritto all'istruzione, alla formazione professionale al lavoro, alla libertà di culto, di espressione e di opinione nella prospettiva costituzionale della rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale; c) a tutela dei diritti delle persone con disabilità - con particolare riferimento al pieno rispetto della dignità umana, ai diritti di libertà, autonomia e integrazione, al diritto di accedere alle prestazioni assistenziali e sanitarie e all'istruzione.

Art. 2
(Tenuta ed articolazione dell'Elenco)

1. L'Elenco per ciascun Garante è tenuto dall'Ufficio dei Garanti.
2. Possono essere iscritti nell'Elenco tutti i soggetti del terzo e del quarto settore, come definiti dal DPCM del 30 marzo 2001, che hanno tra i propri scopi istituzionali anche l'attività di volontariato sociale, in particolare: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali di tipo A e C (Consorzi), le fondazioni, gli enti di patronato e gli altri soggetti privati privi di scopo di lucro aventi per oggetto sociale l'erogazione e la prestazione di attività assistenziali.
3. L'Elenco è articolato in tre sezioni:
 - Associazioni di volontariato;
 - Organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, patronati;
 - Altri soggetti privati non a scopo di lucro.
4. L'Elenco indica:
 - la denominazione dell'Ente;
 - la data di iscrizione;
 - la sede centrale e l'ambito territoriale prevalente in cui opera l'Ente;
 - i recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
 - la tipologia delle attività svolte.
5. Gli elenchi sono pubblici e sono disponibili sui siti istituzionali di ciascun Garante.

Art. 3
(Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco)

1. All'Elenco può iscriversi, ogni organismo, rientrando nelle tipologie di cui al precedente art. 2, in possesso dei seguenti requisiti:
 - esperienza nello specifico settore di azione, siccome descritto nel relativo curriculum;
 - presenza all'interno della compagine associativa o sociale di figure professionali che abbiano sviluppato esperienze dirette e significative, nell'ambito del settore di riferimento.

Art. 4
(Procedimento di iscrizione)

1. Previa indizione di apposito avviso pubblico, gli interessati all'iscrizione presentano domanda, secondo lo schema allegato all'avviso pubblico stesso.

2. La domanda è presentata all'Ufficio del Garante nei termini stabiliti nell'avviso, decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della denominazione sociale e sede legale dell'organismo e la indicazione del legale rappresentante, con le relative generalità.
4. Alla stessa deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - dettagliata descrizione dell'attività svolta nonché del campo di azione in cui l'organismo opera, supportato da esperienze specifiche nel settore di riferimento, la qualificazione professionale ed esperienziale dei volontari che collaborano con l'organismo, il curriculum associativo, afferente, tra l'altro, la descrizione della rete istituzionale costruita nel corso dell'esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;
 - indicazione dei nominativi di soci/associati/volontari che abbiano sviluppato esperienze dirette e significative, nell'ambito del settore di riferimento, con l'allegazione dei curricula formativi e professionali dei predetti.
5. L'Ufficio del Garante provvede a istruire un fascicolo individuale per ciascuna domanda pervenuta, verificando la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti.
6. In caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio adotta la determina di iscrizione che pubblica sul BURP e sul sito istituzionale.
7. Successivamente alla pubblicazione della determinazione di cui al comma precedente, si provvede all'iscrizione del richiedente nell'Elenco.
8. Qualora la domanda sia incompleta, l'Ufficio del Garante ne dà comunicazione al richiedente, il quale è tenuto alla regolarizzazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Scaduto inutilmente tale termine la domanda si considera rinunciata.

Art. 5
(Diniego di iscrizione)

1. Il diniego di iscrizione è disposto nelle seguenti ipotesi:
 - domande prive dei requisiti di forma essenziali (a titolo esemplificativo, carenza di documento di identità, carenza di sottoscrizione, etc.);
 - domande pervenute successivamente alla data di scadenza del l'avviso pubblico di cui all'art.4, co. 2;
 - carenza dei requisiti curriculari richiesti dall'avviso pubblico.

Art. 6
(Cancellazione dall'Elenco)

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta con provvedimento dell'Ufficio del Garante, nei seguenti casi:
 - a) esplicita richiesta dell'interessato;
 - b) accertata perdita dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione.
2. A tal fine l'Ufficio dei Garanti si riserva la facoltà di compiere apposite verifiche al fine di accertare la permanenza dei requisiti prescritti.
3. La cancellazione è comunicata tempestivamente all'interessato. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è garantito in contraddittorio.

Art. 7

(Revisione ed aggiornamento dell'Elenco)

1. L'Ufficio del Garante provvede all'aggiornamento dell'elenco degli iscritti ed alla revisione triennale dell'Elenco, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio del Garante richiede periodicamente agli iscritti di confermare il possesso dei requisiti di cui all'art.4. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, gli interessati devono far pervenire agli Uffici la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestando la permanenza dei requisiti.
3. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell'iscrizione ovvero di cancellazione dall'Elenco, disposto dall'Ufficio del Garante, che ne dà comunicazione al diretto interessato.
4. Periodicamente e con cadenza almeno annuale, l'Ufficio del Garante provvede ad aggiornare e ad ampliare gli Elenchi delle organizzazioni di terzo e quarto settore, con le medesime modalità di cui all'art. 4.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

Si precisa che i dati forniti dall'interessato e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione ai procedimenti di cui al presente atto, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ufficio del Garante, ai sensi del Reg. (UE) 679/16 e del D. Lgs. n. 196/2003. L'Ufficio del Garante fornirà le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. 679/16 e provvederà a garantire i diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 21 del predetto Regolamento.

Allegato B**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
DA PARTE DEI GARANTI REGIONALI AD ENTI NO-PROFIT
E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN PARTNERSHIP****Articolo 1 Principi generali**

1. I Garanti possono concedere, nell'ambito delle azioni funzionali al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 e succ. mod. ed int., contributi di modica entità, per la realizzazione di iniziative e progetti, coerenti con le finalità e gli obiettivi strategici fissati nelle rispettive leggi istitutive.
2. I contributi, di cui al comma 1, possono essere concessi a favore dei seguenti soggetti: enti no-profit di cui al D. Lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore" nonché in generale associazioni, organizzazioni e altri enti non aventi scopo di lucro, che operano nel territorio regionale, nel settore della promozione e della tutela dei diritti e degli interessi rientranti nell'ambito di competenza di ciascun Garante.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è disciplinata dal presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente.
4. I contributi potranno coprire esclusivamente le spese sostenute e documentate, nel rispetto del principio di effettività delle stesse.

Articolo 2 Modalità di presentazione delle domande

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di una istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o organizzazione o ente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni della presente disciplina.
2. La domanda è rivolta all'Ufficio del Garante e ha ad oggetto la richiesta di un contributo finalizzato ad una specifica iniziativa (convegni, mostre etc.) o progetto, che devono essere dettagliatamente individuati e descritti.
3. Non è ammessa la presentazione di più richieste da parte della medesima associazione o organizzazione o ente nel medesimo anno solare.
4. In circostanze eccezionali, debitamente motivate e documentate, il contributo può essere richiesto, in relazione a specifiche iniziative o progetti, anche in corso di realizzazione, e potrà essere concesso dall'Ufficio tenuto conto del valore sociale dell'iniziativa o del progetto.
5. La domanda di contributo deve essere corredata, inderogabilmente e a pena di inammissibilità dalla seguente documentazione:
 - a) Fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o di chi ha la procura alla firma;
 - b) denominazione, natura giuridica, sede legale, recapito telefonico, indirizzo e-mail dell'ente promotore ed eventuale procura;
 - c) copia dell'Atto costitutivo con allegato lo Statuto vigente, da cui risulti che l'associazione o l'organizzazione o l'ente non persegue fini di lucro;

- d) documentazione comprovante la nomina e composizione del Consiglio Direttivo in carica e i poteri di rappresentanza;
- e) descrizione dettagliata dell'iniziativa o del progetto, con indicazione puntuale di obiettivi, finalità, periodo di svolgimento, coerenza con il programma annuale dei Garanti. Sarà allegato il documento di progetto, in cui dare puntuale evidenza degli elementi su cui si baserà la valutazione di cui al successivo art. 4;
- f) preventivo delle singole voci di spesa relative all'iniziativa o al progetto e degli eventuali contributi già concessi da altri enti pubblici o soggetti privati;
- g) dichiarazione di eventuali richieste di contributo avanzate ad altri enti pubblici per la medesima iniziativa o progetto;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, esente da imposta di bollo, da cui risulti che l'Associazione, organizzazione o ente ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 o rientra tra i soggetti esonerati dal rispetto di tale norma.

Art. 3 Svolgimento della procedura

1. L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle domande di contributo è effettuata dalla Sezione Garanti regionali ed è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. La Sezione Garanti procede, in particolare, alla verifica:

- a) della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) della completezza e regolarità della documentazione presentata;
- c) della coerenza delle iniziative e dei progetti presentati con le finalità e gli obiettivi strategici fissati nelle leggi istitutive dei Garanti;

2. La Sezione Garanti concederà un periodo non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione formale di domande incomplete e/o prive delle indicazioni e/o della documentazione richiesta.

3. Le domande, che risulteranno complete della documentazione richiesta, saranno valutate, in ordine cronologico di ricezione, dall'Ufficio del Garante secondo i criteri definiti all'art. 4.

4. Il Dirigente della Sezione Garanti adotta il provvedimento di approvazione delle domande afferenti le iniziative o i progetti ammessi a contributo e comunica agli interessati l'accoglimento ovvero il diniego della domanda, adottando i conseguenti atti.

Art. 4 Modalità assegnazione contributi

1. Il contributo regionale viene concesso con modalità a sportello, sulla base dei criteri sotto indicati (massimo 40 punti) e delle spese (sulla base del preventivo delle spese complessive per l'iniziativa/il progetto), secondo quanto riportato nella tabella A:

- a) promozione e valorizzazione dei diritti o degli interessi oggetto della tutela del Garante (max 10 punti);
- b) coerenza con il programma del Garante nel corso dell'anno di riferimento (max 10 punti);

- c) accessibilità e fruibilità dei risultati prodotti, anche a chiusura delle attività, da parte dei minori o dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà o delle persone con disabilità (max 5 punti);
- d) ricaduta dell'attività da realizzare - in termini sociali, culturali e formativi - sulla comunità locale (max 5 punti);
- e) capacità aggregativa dell'iniziativa/progetto con coinvolgimento di istituzioni pubbliche o di altri soggetti no-profit (max 5 punti);
- f) ampiezza dell'ambito territoriale cui l'iniziativa o progetto inerisce (max 2.5 punti);
- g) impatto sull'immagine dell'Ufficio del Garante regionale (max 2.5 punti);

Punteggio massimo 40 punti	Quantificazione contributo per iniziativa/progetto in partnership
DA 20 a 24	25% spese complessive da preventivo
Da 25 a 32	45 % spese complessive da preventivo
Da 33 a 40	65% spese complessive da preventivo

Tabella A

2. Non sono ammesse a contributo le domande che ottengono un punteggio inferiore a 20
3. In ogni caso il contributo da erogare:
 - Non può coprire il totale dei costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'attività;
 - Non può, nel caso in cui l'iniziativa sia stata sostenuta da altri enti c/o sponsor, essere superiore al valore delle spese effettivamente sostenute dall'ente promotore;
 - Non può sussistere in assenza di spese documentate a carico dell'ente promotore.

Articolo 5 Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità del bilancio annuale.
2. Le spese ammissibili al contributo dovranno essere riconducibili esclusivamente alle attività per la quale si richiede il contributo. Nello specifico saranno riconosciute le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese postali, telefoniche e di cancelleria;
 - b) spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste, materiale fotografico e realizzazione di audiovisivi comunque connessi all'attività da realizzare;
 - c) spese di promozione e pubblicizzazione: stampa inviti, locandine/manifesti/brochure, promozione televisiva, radiofonica e via web;
 - d) acquisto di materiali di consumo per la gestione ordinaria delle attività da realizzare;
 - e) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività da realizzare;
 - f) spese per il trasferimento presso la località/sede ove avrà luogo l'iniziativa (convegni, mostre, incontri, ecc.) per la quale si richiede il contributo, purché strettamente correlate all'iniziativa stessa.

Ad

- g) per i progetti in partnership, spese varie connaturate alla specifica attività posta in essere da indicare nell'avviso di cui al successivo art.6.
3. Qualsiasi variazione inerente l'organizzazione dell'iniziativa dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio del Garante regionale. Qualora la variazione comporti l'alterazione sostanziale di finalità o modalità di svolgimento dell'iniziativa o del progetto, il Garante si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso o di rimodularlo.
4. Nel caso in cui le spese sostenute siano inferiori a quelle indicate nel preventivo, si procederà d'ufficio ad una proporzionale riduzione del contributo. In ogni caso la misura del contributo in aggiunta alle entrate realizzate non potrà superare le spese sostenute e documentate.
5. Il contributo sarà erogato successivamente alla conclusione delle attività per le quali è stato richiesto, a seguito di presentazione di una relazione finale sull'iniziativa o progetto realizzati, accompagnata dalla relativa documentazione di spesa e dalla dichiarazione che la documentazione presentata, non è stata, né sarà utilizzata per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici o soggetti privati relativamente alle iniziative o progetti di cui trattasi.
6. Sia la documentazione di spesa, che la dichiarazione, redatte in conformità al preventivo di spesa, dovranno essere rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/00 e sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione/organizzazione/ente.
7. Relazione e documentazione di spesa dovranno riferirsi all'iniziativa o al progetto nel loro complesso, e non solo alla parte di essi realizzata con il contributo del Garante.
8. Il Garante si riserva in qualunque momento di effettuare controlli sull'effettiva realizzazione dell'iniziativa o del progetto per il quale ha deciso di concedere il contributo.

Art. 6 Contributi per progetti in partnership promossi dal Garante

1. Qualora l'erogazione del contributo riguardi progetti per lo svolgimento di attività di interesse generale, promossi dal Garante, si procederà con la pubblicazione di apposito avviso aperto ai soggetti iscritti negli elenchi regionali delle organizzazioni del terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership con i Garanti regionali, istituiti dai Garanti medesimi e periodicamente aggiornati, nel rispetto della disciplina adottata dall'Ufficio di Presidenza.
2. Nell'ipotesi in cui il contributo sia di importo superiore a € 40.000, la procedura sarà aperta anche a soggetti no-profit non ricompresi nell'elenco.
3. L'individuazione degli enti con cui attivare il partnerariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. La selezione avverrà nel rispetto delle regole e dei criteri stabiliti dal presente regolamento. L'avviso dovrà indicare l'ambito in cui il Garante ritiene di promuovere l'azione in partnership, obiettivi generali e specifici dell'intervento, tempi e modalità di presentazione delle domande, l'importo che si intende destinare all'azione promossa dal Garante, il numero di progetti che si intende sovvenzionare nonché i criteri di selezione e di quantificazione del contributo fissati dal presente regolamento. L'avviso potrà prevedere ai sensi della lett. g), dell'art. 5, l'ammissibilità di spese connaturate alla specifica attività posta in essere, nel rispetto dei principi che presidono all'erogazione di contributi pubblici.
4. Le domande saranno valutate, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, da parte di una apposita commissione, nominata dallo stesso Garante.
5. Se previsto dall'avviso, è possibile la presentazione di progetti da parte di soggetti in aggregazione, con indicazione del soggetto capofila. In tal caso le proposte progettuali dovranno

essere sottoscritte da tutti gli enti in raggruppamento e dovranno specificare la parte di progetto svolta da ciascun componente.

6. Al termine della valutazione, ogni domanda verrà posizionata all'interno di una graduatoria di merito sulla base del punteggio ottenuto. Il contributo sarà concesso ai soggetti secondo l'ordine di graduatoria.

7. L'Ufficio del Garante può sottoscrivere, con gli organismi che si collocano utilmente nella graduatoria, valutata la complessità del progetto sovvenzionato e l'ammontare del contributo concesso, una convenzione che stabilisca obiettivi generali e specifici dell'intervento, durata e caratteristiche essenziali dello stesso, l'attività specifica che il soggetto beneficiario si propone di svolgere, specifiche cause di revoca del contributo determinate in funzione dei contenuti del progetto, modalità di erogazione del contributo e quanto si ritenga possa valere a meglio definire le condizioni dell'attività di interesse generale oggetto di sovvenzione.

Articolo 7 Utilizzo eventuale del Logo istituzionale

1. La concessione del contributo autorizza il soggetto beneficiario all'uso del logo istituzionale dell'Ufficio del Garante regionale.

2. Tutti i materiali stampati, così come i materiali in forma elettronica (Web, applicazioni, ecc.) prodotti nell'ambito dell'iniziativa che beneficia del contributo dell'Ufficio del Garante devono riportare il nome dell'iniziativa e i loghi del soggetto beneficiario e del Garante. I loghi devono essere esposti in modo visibile in tutti gli eventi promossi nell'ambito dell'iniziativa, come tavole rotonde, seminari, conferenze, mostre e altri eventi pubblici. È fatto inoltre divieto di utilizzare i suddetti materiali, singolarmente ovvero in connessione con altri materiali, in maniera tale da recare pregiudizio al buon nome dell'Ufficio del Garante regionale.

3. L'organizzazione di eventi afferenti all'iniziativa destinataria del contributo, deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio del Garante in forma scritta, anche a mezzo e-mail.

4. Il soggetto beneficiario del contributo è altresì tenuto ad apporre la dicitura *"con il contributo dell'Ufficio del Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia / dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale / dei diritti delle persone con disabilità"* su volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari etc.

Articolo 8 Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente e reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web di ciascun Garante.

2. Nella stessa area sarà pubblicata ogni comunicazione inerente l'erogazione di contributi, compresi eventuali avvisi pubblici.

3. Si procederà alla pubblicazione degli atti di concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. lgs. 33/13.

